

DISCIPLINARE INTEGRANTE IL BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI DEDICATI ALL’UTENZA PRESSO L’OSPEDALE DI CATTINARA – TRIESTE AI SENSI DELL' ART. 183, COMMA 15, DEL CODICE.

ART. 1-PREMessa.....	3
ART. 2- PARCHEGGI.....	4
ART. 3- OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DIVISIONE IN LOTTI.	5
ART. 4 -VALORE DELL’INVESTIMENTO – VALORE DEL CONTRATTO.	5
ART. 5- CONTRIBUTO PUBBLICO.....	6
ART. 6 - SCHEMA DI CONVENZIONE	6
ART. 7 - DURATA.....	8
ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI.	8
ART. 9 – SUBAPPALTO.....	9
ART. 10 – SOPRALLUOGO.	9
ART. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	10
ART. 12 – AVVALIMENTO.....	13
ART. 13 - MODALITÀ RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	14
ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
ART. 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	25
ART. 16 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.	27
ART. 17- COMMISSIONE GIUDICATRICE.	28
ART. 18 - APERTURA DELLE BUSTE B E C.....	28
ART. 19 - AGGIUDICAZIONE E PRELAZIONE.....	31
ART. 20 - STIPULA DEL CONTRATTO.....	32
ART. 21 - SOCIETÀ DI PROGETTO.	34
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	35
ART. 23 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI – DOCUMENTI DI GARA.....	35
ART. 24 - CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	35

ART. 25 – RISERVATEZZA.....	36
ART. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.....	36
ART. 27 – ACCESSO AGLI ATTI.....	36

Art. 1-Premessa.

L'Ospedale di Cattinara (l'"**Ospedale**") si estende su un territorio di 220.000 m² ed è caratterizzato da una superficie edificata di poco superiore ai 90.000 m², che oggi ospita circa 560 posti letto collocati nei diversi reparti distribuiti tra le due torri principali di 15 piani esterni ed alte 55 metri, con edifici di servizio e strutture ambulatoriali annesse.

Nel presidio si concentrano attività di assistenza di II e III livello e attività di didattica, ricerca e sviluppo, insistendo nello stesso "comprensorio" anche istituti e laboratori universitari oggi integrati con l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ("**ASUGI**" o l'"**Azienda Sanitaria**"). In questo "comprensorio" si situa anche il "Polo Cardiologico" (che occupa una superficie ulteriore di 15.000 m²), le nuove aule didattiche, la Biblioteca di Medicina ed il blocco dell'Anatomia Patologica.

La popolazione del bacino di riferimento dell'Azienda Sanitaria è tra le più "anziane" d'Italia (il 28,60% della popolazione residente in Provincia di Trieste è ultra-sessantacinquenne e, di questa, oltre il 15% supera i 75 anni d'età).

L'Ospedale accoglie in pronto soccorso una media di 136 cittadini/al giorno di cui, in media, ne vengono ricoverati almeno 34 al giorno; sono accettati in ricovero ordinario programmato circa 26 pazienti al giorno ed eseguite in media 1.400 prestazioni di specialistica ambulatoriale al giorno e 166 prestazioni di radiologia e medicina nucleare al giorno a favore di pazienti esterni (*dati precedenti alla pandemia COVID-19*).

In considerazione dei suindicati dati e dei relativi flussi di pazienti, l'Azienda Sanitaria ha stipulato con la società Abaco S.p.A. un contratto di concessione rep. n. 451/2013 e il relativo atto aggiuntivo rep. n. 65/2018 per gestione e la manutenzione delle aree a parcheggio di pertinenza dell'Ospedale di Cattinara (i "**Parcheggi**"), con decorrenza dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2020, termine differito di ulteriori nove mesi con decreto n. 498 del 28 maggio 2020 e poi differito ulteriormente al 31 dicembre 2021 in relazione allo stato di emergenza sanitario.

Per il periodo successivo alla suindicata scadenza, l'Azienda Sanitaria ha deciso di affidare, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (il "**Codice**" o "**D. Lgs. n. 50/2016**"), un contratto disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016 e meglio definito nel successivo art. 3.

Pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 836 del 27 settembre 2019, in virtù dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, previsti dall'art. 4 del Codice, l'Azienda Sanitaria ha approvato l'"*avviso finalizzato a sollecitare la presentazione di proposte aventi ad oggetto una concessione attraverso finanza di progetto in merito ai servizi citati, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice*" (l'"**Avviso**"), pubblicato sul profilo del committente il 27 settembre 2019.

Con Determinazione Dirigenziale n. 988 del 5 novembre 2019, l'Azienda Sanitaria ha poi disposto l'estensione del termine per la presentazione delle proposte alla data del 29 novembre 2019.

In data 28 novembre 2019, in risposta al suindicato Avviso, è stata ricevuta una proposta (la "**Proposta**"), presentata dalla società Saba Italia S.p.A. (C.F. n. 08593300588) (il "**Proponente**") costituita, oltre che dalla documentazione amministrativa, dai seguenti elaborati:

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa ai lavori da realizzare;
- lo schema di Convenzione (ex art. 183, comma 15, del Codice e art. 15 e 17 del D.P.R. n. 207/2010);
- il piano economico-finanziario (ex art. 183, commi 9 e 15, del Codice) debitamente asseverato e comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile;

- la relazione indicante tutti gli elementi di cui al paragrafo 8.5 “Elementi quantitativi” dell’Avviso;
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Le procedure di valutazione della Proposta presentata dal Proponente sono state svolte da una commissione all’uopo costituita (la “**Commissione**”), come da verbali debitamente firmati e protocollati, che - con l’ultimo verbale del 9 marzo 2020 - ha verificato la conformità della proposta rispetto a tutti i criteri qualitativi e quantitativi indicati nell’Avviso tra cui:

- la qualità architettonica;
- la funzionalità e accessibilità;
- la cantierizzazione;
- la compatibilità ambientale;
- il piano manutenzioni ordinarie/straordinarie;
- lo schema di Convenzione;
- le tariffe riservate all’utenza;
- la durata della concessione;
- la durata dei lavori;
- il canone di concessione a favore di ASUGI.

Con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 21 maggio 2020, l’Azienda Sanitaria ha dichiarato (i) la fattibilità della Proposta, come modificata in seguito ad apposita interlocuzione tra proponente ed Azienda, individuando Saba Italia S.p.A. quale promotore, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del Codice e riconoscendo che, in quanto tale, la predetta società sarà titolare del diritto di prelazione di cui all’art. 183, comma 15, del Codice; (ii) di inserire il progetto citato nel programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi (CUI 01337320327202000113) e avviare l’*iter* di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica costituito dagli elaborati della Proposta, previa validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice.

Con Decreto a contrarre n. 497 del 28 maggio 2020, l’Azienda Sanitaria, ponendo a base di gara la suindicata Proposta, ha deciso di avviare, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del Codice, la procedura in oggetto al fine di affidare il contratto di concessione di servizi, disciplinata dal D. Lgs. n. 50/2016.

Con Determinazioni dirigenziali n. 350/2021 e n. 897/2021, l’Azienda Sanitaria ha validato il progetto posto a base di gara, ai sensi dell’art. 26 del Codice, e con Decreto n. [•] del [•] ha approvato, ai sensi dell’art. 27, il progetto medesimo, che è pertanto posto a base di gara.

Art. 2 - Parcheggi.

L’area oggetto della concessione comprende i Parcheggi, come sopra definiti, e più precisamente:

- il parcheggio, sito lungo strada di Fiume, per una superficie di 4.330 mq, dotato di 166 stalli (di cui 4 disabili) per visitatori e delimitato fisicamente dalle aree di sosta temporanea dei mezzi pubblici e dal portico del poliambulatorio confinante con il parcheggio stesso (come meglio indicato nella planimetria allegata **sub 1** e di seguito anche il “**Parcheggio Poliambulatorio**”);
- il parcheggio, sito lungo via Valdoni, per una superficie di 7.450 mq (di cui 4.350 mq al piano inferiore e 3.100 mq al piano superiore), dotato di 307 stalli (135 stalli, di cui 10 per disabili, al piano superiore dedicati ai visitatori e 172 al piano inferiore riservati al personale dipendente e non soggetti a tariffa) e delimitato tra il marciapiede di via Valdoni e l’area sottostante,

compresi gli spazi di manovra e le corsie di ingresso ed uscita fino al confine con via Valdoni stessa (come meglio indicato nella planimetria allegata **sub 2** e di seguito anche il “**Parcheggio fast park**”, nonché congiuntamente al Parcheggio Poliambulatorio, i “**Parcheggi**”).

Art. 3 - Oggetto della concessione e divisione in lotti.

La presente procedura è finalizzata a scegliere l’operatore economico al quale affidare il contratto di concessione avente ad oggetto, in via principale, i servizi di gestione dei suddetti Parcheggi, nonché la progettazione, realizzazione e manutenzione dei lavori di cui alla Proposta (il “**Contratto**”), con particolare riferimento:

- alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori;
- all’esecuzione dei lavori;
- alla gestione e alla fornitura dei relativi servizi;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.

Il concessionario beneficerà, a titolo gratuito, del diritto di uso dell’area come definita nel precedente articolo, che avrà una durata pari a quella del Contratto e si risolverà automaticamente al venir meno, per qualsiasi ragione, del Contratto medesimo prima del termine di durata stabilito.

Nella ripartizione dei rischi tra l’Azienda Sanitaria e l’operatore economico, dovrà essere previsto il trasferimento in capo a quest’ultimo del rischio di costruzione e del rischio di domanda dei servizi resi (cd. rischio operativo). Tutte le spese inerenti alla gestione (incluse le utenze energia elettrica, acqua, gas, ecc.) e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e strutture concessi e/o realizzati saranno a carico del suddetto operatore.

Il concessionario, in qualità di “titolare dell’attività”, assume l’obbligo di adempiere, a sue spese, a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di prevenzione incendi, tra cui il D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

La mancata suddivisione della procedura di gara in lotti è conseguente a motivazioni di tipo tecnico-economico quali:

- l’opportunità di attenersi a quanto già previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, presentato dal Promotore, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del Codice;
- l’esigenza di intervenire in modo unitario al fine di garantire la funzionalità dei servizi e l’esecuzione dell’infrastruttura funzionale agli stessi;
- l’esigenza di ottimizzare i servizi e gli interventi, anche da un punto di vista economico, allo scopo di introdurre tipologie di più facile attuazione e gestione dell’intervento, anche per agevolare l’utenza.

Art. 4 - Valore dell’investimento – valore del contratto.

Ai fini della gara in oggetto, il valore dell’investimento - come analiticamente descritto nel progetto di fattibilità di cui ai documenti di gara - è così ripartito:

1) € **858.133,60** importo lavori di Quadro Economico, di cui:

LAVORI

OG3-Opere Edili - Parcheggi a raso	55,17 %	€ 385.981,00
OS30-Opere Impiantistiche - Impianti tecnologici	44,83 %	€ 313.700,00

TOTALE € 699.681,00

Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso) € 6.054,00

TOTALE LAVORI

€ 705.735,00

SOMME A DISPOSIZIONE

- 2) € 17.000,00: progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L. (compreso contributo CNPAIA pari al 4%)
- 3) € 7.000,00 costi di offerta
- 4) € 11.401,00 imprevisti ed arrotondamenti
- 5) € 2.000,00 allacciamenti a servizi pubblici
- 6) € 2.000,00 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
- 7) € 112.997,60 per IVA, di cui IVA 10% sui lavori edili, costi della sicurezza, imprevisti e arrotondamenti, allacciamenti, spese per accertamenti, progettazione, C.S., D.L. compresi CNPAIA, nonché IVA 22% sulle opere impiantistiche e spese tecniche per predisposizione offerta

per un totale complessivo pari a **€ 858.133,60**.

Il valore del Contratto, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del Contratto medesimo, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi, come desumibile dal piano economico-finanziario presentato dal Promotore, da intendersi modificato, come riportato nella dichiarazione di fattibilità, approvata con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 21 maggio 2020, è pari a € 3.599.995,00, oltre al contributo pubblico di cui al seguente punto 5.

Art. 5- Contributo pubblico.

Il contributo pubblico per la realizzazione dell'opera ammonta a **€ 70.000,00**, incluso IVA, coperti dal bilancio aziendale.

Il contributo pubblico corrisponde quindi a circa il 8% dell'investimento complessivo del Promotore (€ 858.133,60).

La corresponsione del contributo pubblico in numerario avverrà in modo proporzionato ai lavori realizzati in concreto secondo quanto meglio definito nel Capitolato Tecnico.

La restante parte rispetto al valore di cui al precedente articolo, ivi inclusi eventuali oneri aggiuntivi e/o aumenti dei costi, graverà esclusivamente sull'aggiudicatario.

Art. 6 - Schema di Convenzione.

In virtù di quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice, gli elementi essenziali di cui i concorrenti dovranno tener conto al fine di presentare, in sede di offerta tecnica, il relativo schema di Convenzione, sono riferiti ai seguenti aspetti:

- le condizioni relative all'elaborazione da parte dell'operatore economico del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di verifica e approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;

- l'obbligo per l'operatore economico di compiere tutte le attività previste per l'acquisizione delle approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto messo a base di gara;
- i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori e sui servizi da parte dei soggetti competenti (responsabile del procedimento, direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto);
- il flusso informativo relativo all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi e dei dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario che l'operatore economico deve garantire all'amministrazione per l'esercizio del monitoraggio sui rischi, ai sensi del paragrafo 7 delle Linee Guida Anac n. 9, le relative modalità di trasmissione, nonché le penali da applicare in caso di inadempimento di tale obbligo;
- il rispetto delle regole previste per il subappalto;
- le procedure di collaudo e di verifica di conformità;
- le modalità e i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo dell'amministrazione su tali attività;
- le penali per le inadempienze dell'operatore economico, le ipotesi di risoluzione contrattuale, con esclusione dell'arbitrato, nonché le relative procedure, con indicazione delle voci da computare ai fini della quantificazione delle somme dovute all'una o all'altra parte, laddove non espressamente già previste dal Codice;
- le modalità di corresponsione del contributo della stazione appaltante;
- le modalità di corresponsione del canone alla stazione appaltante;
- i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che l'operatore economico potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
- il meccanismo di variazione del canone dovuto alla stazione appaltante commisurato alla ridotta o mancata disponibilità dell'opera e/o alla ridotta quantità e qualità dei servizi resi;
- le modalità e i termini di adempimento da parte dell'operatore economico di eventuali oneri;
- le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
- le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice al termine del contratto;
- le cause e le modalità per la revisione del piano economico finanziario;
- le disposizioni relative alla facoltà di costituire una società di progetto;
- la quota di lavori che il concorrente intende affidare a terzi;
- la regolamentazione del recesso;
- la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, entro diciotto mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione (art. 165, comma 5 del Codice);
- la tracciabilità dei flussi finanziari;
- la disciplina degli obblighi derivanti dagli atti di gara.

Nel caso in cui siano presentate da parte del concorrente una o più disposizioni non compatibili con quelle indicate nel citato schema o con gli atti di gara, l'Azienda Sanitaria si riserva di modificarle unilateralmente, senza che l'aggiudicatario possa opporre alcuna eccezione o vantare alcuna pretesa di carattere economico.

Tra i documenti di gara è allegato lo schema di Convenzione predisposto dal Promotore e messo a base di gara secondo quanto si dirà meglio nell'articolo relativo alla presentazione dell'offerta.

Art. 7 – Durata.

Il Contratto avrà una durata complessiva pari a quattordici (14) anni, soggetti a ribasso, per la disponibilità delle opere e la gestione dei servizi, decorrenti dalla consegna delle aree, trattandosi di concessione di servizi, fatti salvi evidentemente i casi di proroga o di cessazione anticipata previsti nello schema di Convenzione. Pertanto, dalla data di sottoscrizione del Contratto sarà immediatamente trasferito in capo al concessionario l'obbligo di manutenzione e gestione dei Parcheggi.

In merito ai lavori da realizzare, la progettazione stimata ed il tempo di esecuzione dei medesimi sono così ripartiti su base previsionale:

- 2 mesi per la redazione della progettazione definitiva, con le modalità previste dagli atti di gara qualora l'aggiudicatario della procedura non eserciti la facoltà di omettere il livello di progettazione "definitivo";
- 2 mesi per la redazione della progettazione esecutiva, con le modalità previste dagli atti di gara; nelle tempistiche di cui sopra è ricompreso anche l'iter di affidamento lavori
- 10 mesi per l'esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Soggetti ammessi.

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che dispongono dei requisiti di cui all'art. 183, comma 8, del Codice, prescritti dal presente Disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla Gara possono presentare offerta, per la medesima Gara.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente Gara. In caso di violazione sono esclusi dalla Gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 9 – Subappalto.

È ammesso il subappalto nei limiti e nelle forme previste dall'art. 174 del Codice. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il subappalto è subordinato a preventiva autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile.

L'art. 174, comma 6, del Codice stabilisce che anche nelle concessioni le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per effetto di tali disposizioni, se il concessionario affida parte delle prestazioni oggetto della concessione a soggetti terzi (i lavori, ad esempio, nel caso d'interesse), pone in essere un subappalto ed il sub affidatario, non potrà a sua volta subappaltare (in tutto o in parte) dette prestazioni, atteso il detto divieto di subappalto a cascata.

Per tutto quanto non previsto si rinvia all'art. 174 del Codice.

Art. 10 – Sopralluogo.

In virtù di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, si dispone che il sopralluogo nell'Area interessata sia obbligatorio da parte dell'operatore economico, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, che è considerato un adempimento strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità del contratto da affidare. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta scritta per la presa visione dei luoghi deve essere inoltrata, per ragioni organizzative, entro il giorno 20/11/2021 all'indirizzo di posta elettronica: ua@asugi.sanita.fvg.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico richiedente: nominativo del concorrente, recapito telefonico/indirizzo e-mail per essere ricontattati, nominativo e qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.

Gli appuntamenti per la presa visione dei luoghi verranno fissati dal RUP.

Il sopralluogo, qualora il concorrente sia un singolo operatore economico, potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico della società, in possesso del documento d'identità o da un

suo delegato, munito di documento di identità e di apposita delega scritta e copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'Azienda Sanitaria rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Azienda Sanitaria in ordine a possibili danni o incidenti che dovessero occorrere al personale delle imprese nel corso del sopralluogo.

Art. 11 - Requisiti di Partecipazione.

Per la partecipazione alla Gara è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

REQUISITI GENERALI

1. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
2. assenza delle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola di Pantouflage);
3. accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità, presente sul sito aziendale www.asugi.sanita.fvg.it nella sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice disciplinare e codice di condotta.

REQUISITI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

4. REQUISITI DI IDONEITA': iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di Gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
5. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA: i concorrenti possono partecipare alla gara qualora abbiano espletato nell'ultimo triennio (2018/2020) servizi di gestione analoghi a quelli oggetto della concessione per un importo non inferiore ad Euro

719.990,00 svolti in favore di Enti pubblici e/o privati. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'esecuzione dei lavori, fermo restando che deve essere affidata ad operatori qualificati a tale scopo (in possesso di adeguate attestazioni SOA), può essere assunta:

a) dal Concessionario, qualificato esso stesso nei lavori, il quale può ricorrere a subappaltatori qualificati (cosiddetto subappalto facoltativo);

b) dal Concessionario, anche non qualificato nei lavori, il quale deve ricorrere a subappaltatori qualificati (cosiddetto subappalto qualificante o subappalto necessario);

c) dagli operatori economici cosiddetti «non terzi», cioè:

i) soci del Concessionario, (o meglio, soci della Società di progetto concessionaria) o facenti parte del raggruppamento temporaneo concessionario, in ogni caso ovviamente qualificati;

ii) collegati al Concessionario, anche in questo caso qualificati nell'esecuzione dei lavori;

d) selezionati dal Concessionario, mediante procedura pubblica, adeguatamente qualificati per l'esecuzione dei lavori.

Il concorrente che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, deve essere in possesso della qualificazione relativa alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione, ovvero deve essere in possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi. In particolare:

a) i concorrenti devono essere in possesso (i) di attestazione S.O.A. per prestazioni di progettazione e costruzione, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, con riferimento alle categorie di lavori oggetto della concessione e (ii) di certificazione del sistema di qualità aziendale della serie europea UNI EN ISO 9001:2000, in corso di validità; gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione possono documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione, in ossequio a quanto disposto al seguente punto b) laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione o qualora quest'ultimo non sia in condizione di effettuare la prestazione;

b) i concorrenti in possesso di attestazioni S.O.A. di sola costruzione devono, alternativamente, o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del Codice, i quali devono necessariamente ricoprire nell'associazione temporanea il ruolo di mandante/i. In tal caso non si applica l'art. 59, comma 1-quater del Codice, dal momento che gli atti di gara non prevedono alcuna offerta economica in merito agli oneri di progettazione.

6. REQUISITI DEI PROGETTISTI (di cui alle Linee Guida ANAC n. 1)

Per la progettazione delle opere e degli ulteriori servizi di cui al presente Disciplinare, è necessario il possesso dei requisiti indicati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 e dei seguenti requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate dal Consiglio dell'Autorità, con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 417 del 15 maggio 2019, ed in particolare:

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), per un importo minimo pari al doppio delle spese previste dal presente Disciplinare per servizi di ingegneria e di architettura. In alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria, è richiesto un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale pari al 100 per cento dell'importo dei lavori da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a), del citato decreto;

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (2010-2020) di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle seguenti classi e categorie (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 -tabella Z-1)

- OG3 - € 385.981,00
- OS30 - € 313.700,00

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (2010- 2020) di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full time equivalent, FTE), in una misura pari alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico (3 unità);

e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di

risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura pari alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico (3 unità), da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si richiamano espressamente le disposizioni dei paragrafi 2.2.2.2, 2.2.2.3 e 2.2.2.4 delle citate Linee Guida n. 1.

Art. 12 – Avalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 183, comma 8, del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (di cui ai punti dall'1. al 4. incluso del precedente paragrafo Requisiti di partecipazione).

Qualora, ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'offerente intenda avvalersi delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di altri soggetti, dovrà produrre:

a) una propria dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e del soggetto ausiliario;

b) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante quanto segue:

- il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti oggetto di avvalimento;
- l'obbligo verso l'offerente e verso l'Azienda Sanitaria a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

d) stampa dei "PASSoe" rilasciati dal sistema AVCpass all'offerente che intende fare ricorso all'avvalimento e al soggetto ausiliario, registrati al servizio previo accesso all'apposito link sul Portale ANAC;

e) modello DGUE per l'impresa ausiliaria sottoscritto dal legale rappresentante della stessa.

La documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d) e) dovrà essere inserita nella busta 1 di cui si dirà meglio nel prosieguo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatrice, nei limiti dei requisiti prestati e rispettando la disciplina del subappalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In tema di soccorso istruttorio si richiama quanto stabilito all'art. 83, comma 9, del Codice.

Si precisa, però, che il contratto di avvalimento contenente la mera riproduzione della formula normativa, ovvero l'impegno a mettere a disposizione tutte le risorse di cui è carente l'ausiliato, non darà luogo al soccorso istruttorio allorché l'avvalimento riguardi il possesso di requisiti per la partecipazione alla gara che devono essere posseduti e documentati alla data di presentazione dell'offerta.

Art. 13 - Modalità relative alla presentazione dell'offerta.

Affinché l'Azienda Sanitaria possa effettuare una corretta ed uniforme valutazione delle offerte, l'offerente dovrà produrre le certificazioni e la documentazione richieste e formulare l'offerta seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 15.30 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in via del Farneto, 3 – 34142 Trieste (TS).

Il plico deve pervenire **entro le ore 12 del giorno 10/12/2021 esclusivamente all'indirizzo: ASUGI Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Ufficio Protocollo via del Farneto, 3 – 34142 Trieste (TS).**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni dei singoli partecipanti) e riportare la dicitura:

“CIG n. 83223436B3 AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI DEDICATI ALL’UTENZA PRESSO L’OSPEDALE DI CATTINARA – TRIESTE AI SENSI DELL’ ART. 183, COMMA 15, DEL CODICE. Scadenza offerte: 10/12/2021 ore 12:00 - Non aprire”.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica”;

“C - Offerta economica”.

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta A dovrà contenere la sotto elencata documentazione:

1. modello DGUE, ex art. 85 del Codice, firmato dal legale rappresentante dell'offerente, munito dei necessari poteri ad impegnare l'impresa per tutti gli atti e gli effetti derivanti dalla presente gara, autenticato mediante allegazione di fotocopia del documento di identità del dichiarante;
2. domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente, munito dei poteri necessari ad impegnare l'impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente gara in cui si manifesta la volontà di partecipare alla procedura in oggetto e di presentare la relativa offerta;
3. dichiarazioni integrative con le quali l'operatore economico dichiara (i) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis) e f-ter) del Codice; (ii) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice; (iii) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata; (iv) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e di aver preso conoscenza e di accettare il contenuto di tutti i quesiti e delle relative risposte caricati sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria; (v) di aver preso visione dei luoghi in cui sarà realizzata l'opera allegando il certificato di avvenuto sopralluogo; (vi) i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice; (vii) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; (viii) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e della successiva normativa europea, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
4. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento come indicata nel precedente art. 12.
5. Eventuale documentazione in caso di partecipazione in forma associata:
 - **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**
 - (i) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - (ii) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, quale/i operatore/i svolgeràà/anno le prestazioni oggetto della presente procedura.
 - **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
 - (i) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - (ii) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, quale/i operatore/i svolgeràà/anno le prestazioni oggetto della presente procedura.
 - **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
 - (i) dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, quale/i operatore/i svolgeràà/anno le prestazioni oggetto della presente procedura.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - (i) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - (ii) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - (iii) dichiarazione che indichi quale/i operatore/i svolgeràà/anno le prestazioni oggetto della presente procedura.
 - **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - (i) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - (ii) dichiarazione che indichi quale/i operatore/i svolgeràà/anno le prestazioni oggetto della presente procedura.
 - **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
 - (i) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
 - (ii) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. quale/i operatore/i svolgeràà/anno le prestazioni oggetto della presente procedura.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

6. Eventuale documentazione in caso di ricorso al subappalto.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto che intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione di cui ai precedenti punti, la stazione appaltante ricorrerà al procedimento del soccorso istruttorio, salvo che non si tratti di carenze che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, le quali configurano irregolarità essenziali non sanabili e determinano, pertanto, la definitiva esclusione dell'offerente dalla gara.

Nell'ipotesi di RTI/consorzio/altre forme associative, i documenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere presentati da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio e accompagnati dalle ulteriori dichiarazioni di impegno o atto costitutivo indicate nel presente Disciplinare.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, in caso di consorzio stabile è previsto che vengano indicate in sede di offerta le società consorziate per le quali il consorzio concorre (da elencare) e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.

Si ricorda che i requisiti in ordine all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio stesso. Pertanto, le consorziate indicate dal consorzio come esecutrici della prestazione dovranno presentare le dichiarazioni del DGUE rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti l'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice.

I requisiti relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica che possono essere frazionati tra più componenti o essere posseduti da un solo componente del RTI/consorzio, dovranno essere dichiarati esclusivamente da chi li possiede o pro-quota dalle imprese appartenenti al raggruppamento.

7. Garanzia provvisoria (fideiussione bancaria o assicurativa, altro) rilasciata ai sensi dell'art. 93 del Codice, corrispondente al 2% del valore del Contratto.

Si rimanda all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per le modalità di costituzione della cauzione.

L'importo sopra indicato potrà essere soggetto a riduzioni secondo le misure e modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b) consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice e dovrà prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione concedente.

La garanzia deve avere validità per almeno 240 giorni naturali, successivi, continui dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del Contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo.

Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento o un consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, la fideiussione dovrà essere intestata al RTI/consorzio costituendo ed essere sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio; in caso di cauzione mediante bonifico o assegno circolare, dovrà essere allegata una dichiarazione da cui risulti che il versamento è effettuato dal RTI/consorzio costituendo con l'indicazione esplicita delle singole imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8. Cauzione (fideiussione bancaria o assicurativa, altro) rilasciata ai sensi dell'art. 183, comma 13 del Codice, pari al 2,5% del valore dell'investimento.

Si applicano, al riguardo, tutte le previsioni relative alla cauzione provvisoria di cui al punto precedente, eccetto la riduzione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

9. Impegno di un Istituto bancario o assicurativo disposto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della gara, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice.

Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, tale impegno dovrà essere intestato al RTI/consorzio costituendo, ed essere sottoscritto in calce con firma leggibile e per esteso dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio.

Si precisa che detto impegno può essere contenuto in apposita esplicita clausola inserita nella Fideiussione di cui al precedente punto 3.

In caso di mancata presentazione dell'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, si richiama quanto già precisato al punto 7.

Si precisa, tuttavia, che la previsione in ordine al rilascio del sopracitato Impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

10. Stampa del "PASSoe", rilasciato dal sistema AVCpass all'operatore economico partecipante alla presente procedura, registratosi al servizio accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizio ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso.

Si ricorda che il PASSoe dovrà essere emesso in formato unitario in caso di RTI/consorzio e in caso di avvalimento.

La mancata presentazione del PASSoe in sede di offerta costituirà irregolarità non essenziale.

Il PASSoe dovrà però essere tempestivamente prodotto in caso di verifica dei requisiti del concorrente; in tal caso, qualora non venga fornito all'Amministrazione appaltante in tempo utile, si provvederà all'esclusione del medesimo concorrente per impossibilità di svolgere i controlli di legge.

11. Patto di integrità. Il documento presente sul sito aziendale www.asugi.sanita.fvg.it nella sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice disciplinare e codice di condotta dovrà essere sottoscritto, in segno di accettazione, dal rappresentante dell'offerente.

La mancata presentazione del suddetto documento costituirà irregolarità essenziale e potrà essere sanata mediante il ricorso alla procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

12. Documentazione qualificazione costruzione e progettazione.

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione dovrà presentare:

- a) dichiarazione sostitutiva di essere in possesso di attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, di cui fornisce i seguenti dati identificativi: 1) identità della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione; 2) data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza; 3) tipologia di attestazione, categorie di qualificazione e relative classifiche di importo.
- b) Dichiarazione sostitutiva di possedere i requisiti dei progettisti individuati dal Disciplinare di gara in relazione alla prestazione di progettazione, specificando quali siano i soggetti (staff

tecnico del Concorrente oppure progettisti indicati o associati) che sono titolari dei predetti requisiti ed esplicitandone anche la misura, allegando, altresì, la/e dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai progettisti in ordine al possesso di detti requisiti, ed indicando gli estremi dell'iscrizione all'albo professionale.

(o alternativamente)

Nel caso in cui il Concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per la sola costruzione dovrà presentare:

- a) Dichiarazione sostitutiva di essere in possesso di attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, di cui fornisce i seguenti dati identificativi: 1) identità della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione; 2) data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza; 3) tipologia di attestazione, categorie di qualificazione e relative classifiche di importo;
- b) Elencazione dei nominativi dei progettisti (indicati o associati) a cui intende affidare la progettazione, allegando, altresì, la/e dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai progettisti in ordine al possesso dei requisiti da parte degli stessi ed indicando anche gli estremi dell'iscrizione all'albo professionale. In tal caso il prestatore del servizio di progettazione, associato/indicato dal concorrente dovrà dichiarare:
 - che non ricorre a suo carico alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura, previste dall'art. 80 del Codice;
 - il possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263/2016;
 - il possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida Anac n. 1/2016, come richiesti dal presente Disciplinare.

13. Contributo ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di partecipazione di RTI e Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

- in caso di RTI e di Consorzio ordinario, sia costituiti sia costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e c) D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio stesso.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, in relazione al solo lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

BUSTA B – "Offerta Tecnica"

La busta B dovrà contenere, a pena d'esclusione, l'offerta tecnica redatta, in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 15, del Codice.

In particolare la busta B dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara da redigersi conformemente alle disposizioni di cui all'art. 23 del Codice, utilizzando i metodi e gli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del Codice. Al fine di illustrare le proprie proposte progettuali il concorrente dovrà redigere una Relazione tecnica, alla quale dovranno essere allegati gli elaborati grafici di progetto ritenuti necessari per meglio illustrare la proposta di variante al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, sia in cartaceo sia in supporto informatico (CD/chiavetta USB compatibili con Windows), sia in pdf sia in dwg o altro formato editabile. Le Varianti e la conseguente Relazione tecnica devono essere predisposte in ragione degli indirizzi espressi negli atti di gara e devono tener conto di tutti gli elementi qualitativi di cui al successivo articolo (punto 1).
2. Schema di Convenzione sulla base di quello posto a base di gara. Nel caso in cui siano presentate una o più disposizioni non compatibili con quelle indicate con gli atti di gara, l'Azienda Sanitaria si riserva di modificarle unilateralmente, senza che l'aggiudicatario possa opporre alcuna eccezione o vantare alcuna pretesa di carattere economico.
3. Relazione illustrante gli aspetti del Business Plan a vita intera del contratto, Si richiede la stesura di un Business Plan complessivo a vita intera del Fondo – basato sulla medesima durata del contratto - utilizzando i dati forniti dal Promotore e dall'Azienda Sanitaria (c.d. Scenario Base), che dovrà essere elaborato sulla base degli elementi quantitativi indicati negli atti di gara.
4. Relazione illustrante le caratteristiche del servizio e della gestione.
5. Relazione illustrante le caratteristiche delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tutti gli elaborati di cui sopra, oggetto di offerta tecnica, non devono prevedere elementi dell'offerta economica.

Si evidenzia che i concorrenti sono tenuti a presentare l'offerta tecnica rispettando l'articolazione dei richiamati punti, provvedendo ad allegare per ciascun tema di riferimento una documentazione dettagliata ed adeguata a sostegno di quanto proposto.

Tali documenti dovranno evidenziare una risposta ad ognuno dei sub-criteri di valutazione delle offerte indicati nei successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Sarà positivamente valutato tutto quanto indicato a dimostrazione delle scelte effettuate, inclusi eventuali calcoli, schemi grafici esplicativi e quant'altro ritenuto necessario per chiarire come l'elemento preso in considerazione faccia parte e si integri nella proposta progettuale presentata.

La documentazione di cui al presente paragrafo dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal rappresentante della società offerente.

In caso di raggruppamento già costituito, l'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal rappresentante della società mandataria.

Nell'ipotesi di concorrenti che si sono impegnati a costituire un raggruppamento di imprese in caso di aggiudicazione, i documenti medesimi dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritti dai legali rappresentanti di ciascun componente dell'intero raggruppamento.

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore speciale del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

BUSTA C – “Offerta Economica”

La busta C dovrà contenere, a pena d'esclusione, l'offerta economica redatta, in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 15, del Codice.

L'offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall'ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal presente articolo.

In particolare la busta C dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Dichiarazione con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) Durata della Concessione

Nella suindicata dichiarazione dovrà essere indicata la durata proposta della Concessione, espressa in mesi, riportata in cifre e lettere, ed il ribasso offerto, in mesi, rispetto alla durata massima relativa alla disponibilità delle opere e la gestione dei servizi, prevista dagli atti di gara, pari a 14 anni con decorso dalla data di sottoscrizione della stessa. Pertanto, dalla data di sottoscrizione del Contratto sarà immediatamente trasferito in capo al concessionario l'obbligo di manutenzione dei Parcheggi. La predisposizione della progettazione e l'esecuzione dei lavori è inclusa nel suddetto ambito temporale. Il concorrente è obbligato a predisporre il suddetto ribasso osservando le previsioni di cui all'art. 168, comma 2 del Codice.

b) Durata della progettazione e dei lavori

Nella suindicata dichiarazione dovrà essere indicata la durata proposta per la progettazione e l'esecuzione dei lavori espressa in mesi, riportata in cifre e lettere, ed il ribasso offerto, in mesi, rispetto alla durata massima, prevista dagli atti di gara (art. 7), pari a massimo 14 mesi (con sospensione dei termini dovuta alle approvazioni dei progetti da parte della SA), con decorso dalla data di consegna delle prestazioni progettuali. Qualora dovesse essere offerta una durata superiore alla durata massima suindicata, tale offerta sarà causa di esclusione del concorrente dalla procedura.

c) Canone di concessione a favore dell'Azienda Sanitaria.

Sarà premiata l'offerta che preveda le condizioni più favorevoli all'Amm.ne concedente in termini di canone annuale riconosciuto all'Azienda Sanitaria, in aumento rispetto a quello proposto dal Promotore.

d) Tariffe riservate all'utenza.

Sarà premiata l'offerta che preveda le condizioni economiche più favorevoli per l'utenza, in ribasso rispetto a quelle previste dal Promotore.

Con riferimento agli elementi di cui sopra, si precisa che, in caso di discordanza tra l'espressione dei valori offerti in cifre e quelli in lettere, prevarrà l'indicazione più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice.

2. Piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Il Piano economico-finanziario comprende l'importo delle

spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Tale piano dovrà essere elaborato sulla base degli elementi quantitativi indicati nell'offerta economica. Il piano dovrà contenere anche la matrice dei rischi, prevista dalle Linee guida Anac n. 9.

L'Azienda Sanitaria si riserva di verificare, attraverso il Piano economico-finanziario, a pena di esclusione, il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare e la sostenibilità economico-finanziaria delle singole offerte (tecniche ed economiche) presentate, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice.

Il Piano economico-finanziario dovrà essere corredato da una Relazione illustrativa in cui siano evidenziati tutti i presupposti economico-finanziari posti a base del Piano medesimo, e gli elementi costitutivi dell'offerta. Dovrà, altresì, riportare l'analisi dei ricavi previsti con i giustificativi che hanno determinato tali stime.

La suddetta Relazione illustrativa costituirà elemento imprescindibile per la conferma dell'attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 165, comma 4 del Codice, l'offerta economica deve essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di Convenzione e del piano economico-finanziario presentati dal concorrente.

Così come richiesto dal comma 10 dell'art. 95 del Codice, il concorrente dovrà inserire i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dichiarando altresì che l'importo indicato per la manodopera garantisce comunque il rispetto dei minimi salariali.

La mancata indicazione di tali costi e/o oneri comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Si sottolinea che il Responsabile Unico del Procedimento procederà, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 95 del Codice, a verificare che l'offerta dell'aggiudicatario assicuri il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al comma 16 dell'art. 23 del Codice. Tale verifica avverrà dopo la proposta di aggiudicazione ed indipendentemente dal fatto che l'offerta risulti anomala.

L'offerta economica presentata come suindicato, dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal rappresentante dell'offerente. In caso di RTI già costituito, l'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal rappresentante della mandataria.

Nell'ipotesi di soggetti che si sono impegnati a costituire un RTI/consorzio in caso di aggiudicazione, i documenti medesimi dovranno, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, essere sottoscritti dai rappresentanti di ciascun componente.

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore speciale del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Art. 14 - Soccorso Istruttorio.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della busta 1 possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione amministrativa e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e quella economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Sarà ugualmente escluso dalla gara il concorrente che, in sede di integrazione documentale, non dia attestazione di possedere il requisito, dichiarato nel documento mancante, sin dal momento di presentazione dell'offerta.

Si precisa che verrà comunque ritenuta insanabile, e pertanto sarà considerata immediatamente a pena di esclusione, quella mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale la cui regolarizzazione a posteriori, cioè dopo l'acquisizione pubblica del numero e dei nominativi degli offerenti, determinerebbe evidentemente una violazione dei principi di *par condicio* tra i concorrenti e di massima trasparenza della procedura di gara, che determinano violazione del principio di segretezza dell'offerta.

Si considera insanabile, in tale ottica, la mancanza/irregolarità essenziale dei seguenti documenti:

- a) presentazione di un'offerta plurima o condizionata;
- b) mancata presentazione di una o più buste contenute nel plico principale;
- c) mancata costituzione, al momento della presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria e dell'impegno a presentare la cauzione definitiva, fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 8, ultimo capoverso del Codice;
- d) mancanza o carenze dei documenti di cui alle buste 2 e 3 e mancanza della sottoscrizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Si segnala che l'art. 59, comma 3 Codice stabilisce che sono considerate irregolari, le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto al termine fissato dai documenti di gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono, invece, considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di gara.

Art. 15 - Criterio di aggiudicazione e criterio di valutazione delle offerte.

La procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Valore massimo attribuibile: 100 punti, di cui:

- Offerta tecnica: 70 punti;
- Offerta economica: 30 punti.

E' prevista una soglia di sbarramento, ovvero la necessità di conseguire un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di valutazione delle offerte economiche, finalizzata a garantire una qualità elevata delle offerte presentate; dunque, l'offerta tecnica che si colloca sotto la soglia di 35 punti, relativi all'offerta tecnica, sarà considerata inidonea a condurre all'aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione dell'offerta economica, in quanto "qualitativamente inadeguata", legittimando l'esclusione dalla procedura di gara. Tale soglia sarà applicata a tutti i concorrenti, incluso il Promotore.

In particolare, le offerte saranno valutate secondo i seguenti elementi:

I. ELEMENTI QUALITATIVI (70 PT)

1. Varianti al Progetto tecnico (10 pt):

- **Qualità architettonica (3 pt):** Saranno premiate soluzioni non invasive integrate alla morfologia tipologica delle strutture preesistenti con utilizzo di materiali quali calcestruzzo, strutture metalliche, specchiature vetrate e manufatti a tetto piano;
- **Funzionalità e accessibilità (3 pt)** Saranno premiate soluzioni finalizzate al controllo degli ingressi, mantenendo quelli esistenti, con soluzioni di connessione pedonale e di servizio tra i vari ambiti;
- **Cantierizzazione (4 pt):** Saranno premiate soluzioni che prevedano un'organizzazione cantieristica e operativa in funzione delle attività evitando quanto più possibile interferenze ed interruzione dei servizi.

2. Bozza di Convenzione (10 pt)

Saranno premiate le offerte che per completezza e chiarezza siano congruenti con tutti i documenti di gara e più aderenti alle vigenti disposizioni con particolare riferimento all'individuazione, descrizione e allocazione dei rischi.

3. Sostenibilità del Business Plan (20 pt)

Saranno premiate le offerte che presenteranno:

- Ricavi attesi, costi e flussi finanziari **(7 pt)**
- Modalità di copertura o gestione dei rischi e connessi costi **(7 pt)**
- Modalità di trasmissione dati, ai fini del monitoraggio del concedente **(6 pt)**

4. Qualità tecnica ed affidabilità dei servizi di gestione (25 pt)

Saranno premiate le offerte che presenteranno:

- Organizzazione del servizio proposto tenendo conto delle peculiarità dell'Ospedale e delle connesse esigenze di sicurezza, efficacia del sistema di autocontrollo e monitoraggio dei servizi, nonché del sistema di reportistica sull'andamento delle attività **(7 pt)**
- Qualità del piano di lavoro e delle apparecchiature utilizzate **(6 pt)**
- Proposta di idoneo strumento informativo in grado di gestire ed ottimizzare, in tempo reale, lo scambio di informazioni, tra il Concessionario ed il Concedente,

relative alle attività tecnico gestionali, alle attività di pianificazione ed alle attività di monitoraggio **(6 pt)**

- Efficacia del sistema di verifica dei livelli di qualità del servizio (controllo di risultato). Funzionalità ed efficacia della metodologia e del sistema di verifica finalizzato a garantire i livelli di qualità richiesti e la frequenza di visite ispettive **(6 pt)**

5. Piano manutenzioni ordinarie/straordinarie (5 pt).

Sarà premiata l'offerta che preveda lo stanziamento di maggiori somme dedicate alle manutenzioni ordinarie e straordinarie oltre al sistema di controllo accessi e pagamento delle tariffe.

II. ELEMENTI QUANTITATIVI (30 PT).

- 1. Durata della concessione (2 pt):** sarà premiata l'offerta che prevede le condizioni più favorevoli all'Amm.ne concedente in termini di riduzione, espressa in mesi, della durata massima prevista per la concessione.
- 2. Durata della progettazione e dei lavori (1 pt):** sarà premiata l'offerta che prevede le condizioni più favorevoli all'Amm.ne concedente in termini di riduzione, espressa in mesi, della durata massima prevista per la progettazione e la realizzazione dei lavori.
- 3. Tariffe riservate all'utenza (12 pt):** sarà premiata l'offerta che preveda le condizioni economiche più favorevoli per l'utenza, rispetto a quelle previste dal Promotore.
- 4. Canone di concessione a favore di Azienda Sanitaria (15 pt):** sarà premiata l'offerta che preveda le condizioni più favorevoli all'Amm.ne concedente in termini di canone annuale riconosciuto all'Azienda Sanitaria, rispetto a quello previsto dal Promotore.

Art. 16 - Svolgimento operazioni di gara.

Il giorno, l'ora e il luogo della prima seduta pubblica sono indicati nel Bando di gara.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/ procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante comunicazione a mezzo pec.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con la stessa modalità.

Il Rup, coadiuvato da un seggio di gara appositamente nominato, procederà, nella prima seduta pubblica a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

Nel termine di cinque giorni dalla suddetta seduta, ai sensi dell'art. 29 del Codice, l'amministrazione aggiudicatrice provvederà a pubblicare, sulla base delle risultanze ottenute, l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi.

Qualora si dovessero verificare delle posizioni che necessitano di ulteriori approfondimenti, o si debba applicare l'istituto del soccorso istruttorio, i concorrenti interessati compariranno nel suddetto elenco con lo stato "ammesso con riserva".

Si precisa che gli adempimenti suddetti devono intendersi atti a soddisfare gli oneri comunicativi a carico dell'Amministrazione Appaltante, previsti all'art. 29, comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti a comprova dei requisiti o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Precisamente, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, l'Amministrazione si riserva in ogni fase della procedura la facoltà di richiedere la documentazione dimostrativa di quanto auto-dichiarato e di procedere alle necessarie verifiche.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Art. 17- Commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusa l'apposita regolamentazione interna volta a preordinare le disposizioni per l'esercizio dell'attività negoziale della amministrazione stessa, approvata nelle forme previste dall'ordinamento dell'Azienda Sanitaria.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. L'Amministrazione pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 18 - Apertura delle buste B e C.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di seguito indicati.

Con riferimento agli elementi qualitativi della griglia relativa alla descrizione delle prestazioni, le offerte verranno valutate come segue:

per ciascun criterio/sub-criterio, ogni componente della commissione attribuirà all'offerta valutata un coefficiente discrezionale - motivazionale compreso tra 0 e 1 sulla base della seguente tabella:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0	Assente
0,1	Quasi del tutto assente
0,2	Assolutamente insufficiente
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Mediocre
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1	Eccellente

La commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni criterio. Il punteggio del concorrente per ciascun criterio/sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il valore del relativo punteggio massimo. Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuto per ciascun criterio/sub-criterio. Le valutazioni della commissione risulteranno da apposito processo verbale. Le attribuzioni dei coefficienti numerici si intenderanno correlate al giudizio motivazionale indicato nella soprariportata tabella senza necessità di ripetizione nel relativo verbale.

I punteggi così assegnati saranno considerati con un arrotondamento fino alla seconda cifra decimale applicando la "regola di arrotondamento" di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.

Il coefficiente assegnato, moltiplicato per il punteggio massimo del relativo elemento qualitativo, determinerà il punteggio attribuito a ciascun parametro per ogni offerta.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Quanto all'offerta economica, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, eccetto il canone annuale dovuto all'Azienda, l'attribuzione dei punteggi avverrà attraverso la seguente formula:

Formula

Dove

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

R_a = % valore (ribasso) offerto dal Concorrente (a)

R_{max} = % valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

I coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola per approssimazione.

Al canone annuale più alto offerto in sede di gara verranno assegnati 15 punti, conseguentemente alle altre offerte verranno assegnati i punti nel rispetto della seguente funzione lineare:

$$PE_i = (15 * C_i) / C_{max}$$

dove PE_i è il punteggio economico riconosciuto al Concorrente i-esimo;

C_i è il canone offerto dal Concorrente (espresso in euro);

C_{max} è il canone più elevato fra quelli quantificati dai Concorrenti (espresso in euro).

A questo punto la commissione procederà a stilare la graduatoria sulla base dei predetti punteggi e applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando il metodo aggregativo compensatore, con riparametrazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri indicati in via analitica ai successivi punti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo "Aggiudicazione e Prelazione".

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP e all'ufficio preposto le eventuali esclusioni da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi quantitativi previsti nell'ambito dell'offerta economica in documenti contenuti nelle buste A e B;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Art. 19 - Aggiudicazione e prelazione.

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Nel caso in cui il Promotore non dovesse risultare aggiudicatario della presente procedura e sia ammesso alla fase di valutazione dell'offerta economica, lo stesso potrà esercitare, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione (la "**Prelazione**") e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario o non esercita la Prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della Proposta.

A tal proposito, si evidenzia che, sulla base del Piano Economico Finanziario del Promotore, le spese sostenute per la predisposizione della Proposta ammontano ad Euro 7.000,00, di importo conforme, come verificato dagli uffici preposti, ai limiti indicati nel comma 9 dell'art. 183 del Codice.

Se il Promotore esercita la Prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'art. 183, comma 9 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la procedura i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 183, comma 8 del Codice;
- 2) richiedere i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la procedura.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica di cui al precedente punto 1) del possesso dei requisiti.

Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell'aggiudicatario la documentazione di legge in materia "antimafia". La stipulazione del Contratto è infatti subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011,

recederà dal Contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata prova dei requisiti, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

In tal caso, l'Amministrazione procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.

Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, l'Amministrazione procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Art. 20 - Stipula del Contratto.

Il Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

La stazione appaltante procederà a consegnare le attività relative ai servizi e quelle riferite alla progettazione definitiva, con apposito provvedimento del RUP, entro 45 giorni dalla firma del Contratto.

La redazione del progetto definitivo dovrà essere completata entro il termine contrattuale, con decorso dalla sottoscrizione di apposito verbale tra le parti.

Nel citato termine non rientrano le attività necessarie per la successiva approvazione del progetto definitivo.

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere di modificare, integrare, correggere e rivedere il suddetto progetto, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

All'aggiudicatario, previa comunicazione al RUP, è riservata la facoltà di omettere il livello di progettazione "definitivo", purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice, nonché osservando le prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni del progetto di fattibilità posto a base di gara e di eventuali ulteriori atti della stazione appaltante.

In tal caso la redazione del progetto esecutivo dovrà essere completata entro il termine contrattuale, con decorso dalla sottoscrizione di apposito verbale tra le parti.

Nel citato termine non rientrano le attività necessarie per la successiva approvazione del progetto esecutivo, che dovrà intervenire entro i successivi 90 giorni.

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere di modificare, integrare, correggere e rivedere il suddetto progetto, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere, con facoltà di sospendere i termini di approvazione del citato progetto.

L'aggiudicatario deposita presso la stazione appaltante la seguente documentazione necessaria alla stipula del Contratto:

1. garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice;
2. copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017, n. 124;
3. dichiarazioni e documentazioni finalizzate alla richiesta di informazione/comunicazione antimafia, da inviare a cura della stazione appaltante alla competente Prefettura (ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2012);
4. dichiarazioni relative agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 cui è sottoposto il contratto;
5. in caso di RTI, atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo, nel quale le imprese aggiudicatarie conferiscono ad una di esse il mandato di esercitare la funzione di capogruppo, specificante che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva anche processuale delle imprese mandanti nei confronti dell'Azienda Sanitaria per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura riferentesi all'affidamento, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all'estinzione di ogni rapporto. Tale atto dovrà riportare l'esatta indicazione delle prestazioni che saranno effettuate da ciascuna delle imprese interessate;
6. eventuali altri atti o documenti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui alla data di stipula del Contratto, l'Amministrazione non abbia ricevuto l'esito delle verifiche previste *ex lege*, l'intesa contrattuale sarà sottoposta a condizione risolutiva costituita dall'esito negativo delle menzionate verifiche.

Nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esito negativo delle menzionate verifiche prima della stipula del Contratto, la medesima stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione della gara, dandone comunicazione al concorrente stesso.

In tale caso, l'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue in graduatoria, ponendo in essere gli adempimenti a ciò necessari anche in merito alla richiesta di documentazione.

Il Contratto dovrà riportare in allegato l'offerta aggiudicata e la matrice dei rischi, elaborata ai sensi delle Linee Guida Anac n. 9.

Ai sensi dell'art. 183, comma 13, terzo periodo, del Codice, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta anche una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 Codice; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare all'Azienda Sanitaria almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo dei lavori. La polizza deve assicurare l'Azienda Sanitaria contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a € 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Resta stabilito che l'inadempimento di ciascuno di tali obblighi comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione dell'affidamento, salvo il risarcimento dei danni che potranno derivare all'Amministrazione per la ritardata esecuzione della prestazione o per l'eventuale maggior costo della stessa rispetto a quello che si sarebbe affrontato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

Si precisa che qualora l'Amministrazione non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, l'offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che la formulazione della graduatoria e la relativa proposta di aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del Contratto o dall'aggiudicazione finale. Inoltre, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo l'Amministrazione non dovesse inviare la comunicazione di aggiudicazione o stipulare il Contratto relativo alla presente gara.

Non è ammesso alcun corrispettivo per l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine del rapporto contrattuale.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione - nel rispetto della vigente normativa - per motivate e giustificate ragioni, potrà modificare l'iter procedurale sopra specificato.

Art. 21 - Società di progetto.

L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto ("**Società di Progetto**") in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

L'ammontare minimo del capitale sociale della Società di Progetto deve essere pari a € 300.000,00.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La Società di Progetto così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

Per effetto del subentro, la Società di Progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. I soci della società restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la Società di Progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della Società di Progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo

dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle Società di Progetto si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori e dei servizi a soggetti terzi.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali.

Si informa che i dati in possesso dell'Azienda Sanitaria verranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 per le finalità istituzionali, al fine di procedere all'espletamento della selezione pubblica oggetto del presente Disciplinare.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione della procedura di selezione.

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla predetta normativa, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di selezione ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici.

Art. 23 - Richieste di informazioni complementari – Documenti di gara.

La documentazione di gara è costituita da:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di Gara e relativi allegati;
- 3) Progetto di Fattibilità tecnica ed economica validato ed approvato;
- 4) Piano economico – finanziario, approntato dal Promotore;
- 5) Schema di Convenzione, predisposto dal Promotore;
- 6) Ulteriori documenti costituenti la Proposta.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'ASUGI all'indirizzo:

<https://asugi.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/>

In caso di contrasto tra i suindicati documenti, prevarranno le clausole degli stessi nel suindicato ordine progressivo.

Art. 24 - Controversie in fase di esecuzione del contratto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del Codice.

Art. 25 – Riservatezza.

L'operatore economico, nonché i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante l'esecuzione del Contratto che non siano informazioni già pubbliche o non soggette a limiti di confidenzialità.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati sono e saranno di proprietà dell'Azienda Sanitaria.

Art. 26- Responsabile del Procedimento - informazioni e chiarimenti.

Responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Maria Coloni, Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico, informazioni e chiarimenti sulla procedura esclusivamente via e-mail (asugi@certsanita.fvg.it), entro dieci giorni precedenti il termine di scadenza per presentare le offerte indicando sempre nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "**procedura aperta gestione parcheggi Cattinara**".

Sul sito dell'Azienda Sanitaria saranno pubblicati eventuali chiarimenti, al massimo entro dieci giorni precedenti il termine di scadenza per presentare le offerte.

In tale sede, non sarà dato riscontro a contestazioni.

L'Amministrazione non fornirà chiarimenti nell'ipotesi in cui l'oggetto della richiesta faccia riferimento a tematiche di cui le normative vigenti forniscano già idonee indicazioni giuridiche ed operative. Analogo comportamento assumerà l'Amministrazione nell'ipotesi in cui vengano formulate richieste di informazioni complementari la cui risposta risulti pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti.

Fatte salve le ragioni organizzative e di economia procedurale sopra indicate, si precisa che i comportamenti dell'Amministrazione saranno sempre e comunque valutati alla luce della trasparenza della procedura e dell'interesse dell'Amministrazione ad ottenere il maggior numero di offerte rispondenti alle esigenze rappresentate negli atti di gara.

Il concorrente attesterà di averne preso conoscenza e di accettarne il contenuto di tutti i quesiti e delle relative risposte caricati sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria con la compilazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione.

L'Azienda Sanitaria si riserva di ritirare o sospendere o annullare la presente procedura e di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Le spese relative alla pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Azienda Sanitaria entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento di aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.500,00.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Art. 27- Accesso agli atti

L'accesso agli atti, il diniego e il differimento dello stesso è disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Nel caso in cui il concorrente ritenga che la propria offerta tecnica e/o le giustificazioni dell'offerta economica contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale tutelato dalla

normativa sopra richiamata, lo stesso dovrà produrre dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (articoli 46 e 47), inserita nella busta "documentazione tecnico-qualitativa".

Tale dichiarazione dovrà tassativamente riportare:

- le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o commerciali, onde consentire all'Amministrazione la chiara e precisa individuazione delle parti segretate;
- congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione segretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
- documentazione a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.

Si sottolinea che in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica e i giustificativi dell'offerta economica, l'Amministrazione autorizzerà gli eventuali accessi agli atti richiesti dai concorrenti senza nulla comunicare ulteriormente al contro interessato.

In caso di richiesta di accesso agli atti di gara da parte di partecipanti alla procedura, l'Amministrazione provvederà ad informare il contro interessato, indicando quale documentazione è stata richiesta e per quali finalità.

Si precisa che qualora il concorrente richieda copia integrale di tutta la documentazione dei partecipanti, ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi, l'Amministrazione provvederà a fornire copia integrale della stessa, tenuto conto di quanto previsto dalle norme di legge primaria (artt. 22 ss. legge n. 241/90) e nella Carta costituzionale (art. 24 Cost.).

Il concorrente che effettua l'accesso agli atti sarà obbligato a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell'accesso.

Il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e
Gestione Servizi

Dott. Giovanni Maria Coloni

